

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA STATUTO - ODV

Il giorno 28 del mese di marzo 2023 alle ore 6 in modalità telematica mediante la piattaforma zoom
In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è andata deserta.
Il giorno 28 del mese di marzo 2023 alle ore 18 in modalità telematica mediante la piattaforma zoom
si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci della Associazione:

U.R.A.Sa.M. Lombardia - Unione Regionale Associazioni per la Salute Mentale
per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Alle ore 18, Il Presidente dell'associazione Chiara Vassallo dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la vicepresidente Michela Darò. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n.12 soci su un totale di 22 aventi diritto, di cui 2 per delega.

Con riferimento al punto 1 dell'odg

Approvazione modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto che la presente assemblea in seduta straordinaria, il giorno 28/3/2023 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto che con l'approvazione delle modifiche summenzionate l'assemblea ha inteso dare continuità agli scopi solidaristici e di utilità sociale in quanto già Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Preso atto che con il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 è stato disciplinato il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore - RUNTS e in particolare il suo popolamento regolando il processo di migrazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri (derivanti dalla L. 383/2000 e dalla L. 266/1991).

Preso atto che con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 106/2020, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente e che gli uffici territoriali di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore hanno avviato la verifica della sussistenza dei requisiti per provvedere all'iscrizione delle ODV e delle APS nel medesimo Registro.

Preso atto che le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali hanno ulteriormente precisato i requisiti statutari richiesti dal D.Lgs. 117/2017.

Vista la richiesta di integrazioni allo statuto da parte dell'Ufficio territoriale di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore pervenuta in data **20/3/2023** (riguardante l'articolo 4.2 riservato al Consiglio Direttivo, eliminando la previsione della Cooptazione)

L'Assemblea delibera

- di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea in data 1/6/2019 di adeguarsi al Codice del Terzo settore;
- di apportare le modifiche allo statuto, in allegato alla presente delibera, richieste dall'ufficio territoriale competente del RUNTS nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali all'iscrizione dell'associazione e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro;
- di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti.

L'assemblea approva all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato insieme al Consiglio Direttivo dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore 18,30.

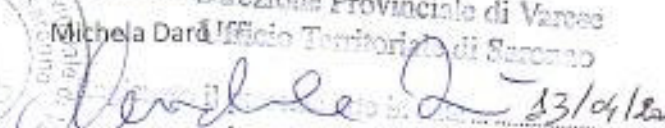
Il Presidente

Chiara Vassallo



Il segretario eletto

Michela Dardi



STATUTO

**UNIONE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
PER LA SALUTE MENTALE - LOMBARDIA
ODV**

Ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e successive modifiche e integrazioni, è costituita l'Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata U.R.A.Sa.M. Lombardia, Unione Regionale delle Associazioni per la salute mentale della Lombardia, che prende il nome di "Unione Regionale delle Associazioni per la salute mentale, U.R.A.Sa.M. Lombardia ODV, con sede nel Comune di Milano.

Art.1

U.R.A.Sa.M. Lombardia ODV ha finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività, avvalendosi in modo prevalente dell'azione personale, volontaria e gratuita, o di erogazione gratuita di denaro dei propri aderenti, come consentito dall'art. 4 e art. 32 co. 1 e del D.Lgs. 117/2017, nei limiti posti dalla normativa vigente.

L'Associazione nei rapporti con terzi e nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare sarà identificata con l'acronimo "U.R.A.Sa.M. Lombardia ODV". Proseguendo nella stesura del documento sarà utilizzata l'abbreviazione U.R.A.Sa.M.

U.R.A.Sa.M. è una associazione ODV democratica, apartitica, aconfessionale. I Soci prestano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita.

ART. 2 - Finalità e attività

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e successive modifiche e integrazioni, persegue le attività di interesse generale indicate nell'art. 5 c.1, lettere a, i, j, q, w.

U.R.A.Sa.M., inoltre, ha la finalità statutaria di favorire la collaborazione tra le Associazioni aderenti e sostenerle nello svolgimento dei loro compiti in ambito territoriale, coordinando i loro interventi e promuovendo a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Ogni iniziativa tendente sia direttamente che indirettamente alla tutela dei diritti e la dignità delle persone sofferenti di disturbo psichico e delle loro famiglie, anche ricorrendo alle vie legali;
- La lotta allo stigma e l'affermazione della dignità delle persone affette da disturbo psichico;
- La diffusione di una corretta informazione sul disturbo psichico e l'affermazione di una adeguata cultura a favore della salute mentale;
- Il sostegno e l'incremento delle iniziative finalizzate a curare e riabilitare le persone affette da disturbo psichico ed il sostegno delle attività di prevenzione;
- Gli interventi necessari per la piena applicazione delle leggi nazionali e regionali, nonché per l'adozione di eventuali norme integrative e migliorative di interesse per la salute mentale;
- La vigilanza sul funzionamento dei Servizi affinché dispongano del personale e delle risorse necessarie per l'offerta di pluralità di interventi atti a garantire risposte differenziate ai molteplici bisogni della persona, promuovendo attività orientate alla cultura della recovery, anche attraverso la valorizzazione del sapere esperienziale, lo sviluppo e la diffusione di attività di

supporto tra pari remunerato, la costruzione di percorsi personalizzati di cura e di inclusione sociale mediante l'utilizzo di budget di salute;

- La vigilanza che i servizi dispongano di figure professionali capaci di intervenire nei processi riabilitativi e di reinserimento nella vita sociale e lavorativa, anche ai sensi delle Leggi 381/91 e 68/99, D. Lgs. 216/2003 e successive modificazioni, ai fini della restituzione dei diritti di cittadinanza con particolare riguardo alla casa, al lavoro, al reddito, alle relazioni sociali e affettive;
- La raccolta, l'elaborazione e la divulgazione delle notizie riguardanti le attività e le strutture per la salute mentale;
- La sensibilizzazione a livello regionale delle Istituzioni, della società e dei mass media, attraverso convegni, seminari, incontri e, ove necessario, azioni di mobilitazione di tutti gli strati sociali per sollecitare interventi atti alla soluzione di specifici problemi riguardanti la salute mentale;
- La cooperazione con altre associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale che perseguano obiettivi simili ai propri.

U.R.A.Sa.M., si propone a titolo esemplificativo e non esaustivo l'attuazione delle seguenti azioni:

- a) il coordinamento delle attività dei Soci su questioni di rilevanza regionale ed il loro rafforzamento e sostegno per ottenere nei singoli territori migliori condizioni di vita per le persone con disturbo psichico e i loro familiari, compreso quanto attiene l'uso e l'abuso dei farmaci, la eliminazione della contenzione meccanica e chimica, l'abuso del TSO, il monitoraggio della salute fisica, il consenso e l'informazione;
- b) la promozione delle opportune iniziative per l'istituzione della Consulta regionale per la salute mentale;
- c) lo stimolo della ricerca su cause, prevenzione e trattamento della malattia mentale e quant'altro collegato, affinché siano resi accessibili a tutta la popolazione interessata gli interventi farmacologici, psicologici e psicosociali preventivi, di cura, di riabilitazione e di promozione della salute mentale, i cui livelli di efficacia nella pratica siano valutati e promossi secondo la EBM (Evidence Based Medicine);
- d) la lotta contro ogni forma di discriminazione, la difesa della dignità, della libertà e dei diritti delle persone con sofferenza mentale, nella piena osservanza degli articoli 13 e 32 della Costituzione Italiana, della Legge n. 180/78, della Legge n. 833/78, della Carta O.N.U. del 1991 sui diritti del "malato mentale", in particolare l'art. 19, della Conferenza Ministeriale Europea sulla Salute Mentale dell'O.M.S e dell'U.E. (Helsinki 2005), del Patto Europeo per la salute e il benessere (Bruxelles 2008), del D.Lgs 216/2003, della Legge 18/2009 e della Classificazione Internazionale di Funzionamento (ICF) delle disabilità e della salute, del Piano d'Azione per la

Salute Mentale 2013-2020 e dell'European Mental Health Action Plan (Piano d'Azione Europeo per la Salute Mentale), ad esso complementare;

e) Il rispetto dei diritti e della dignità e il monitoraggio della cura e della riabilitazione delle persone ristrette nella libertà, Carcere e REMS, nonché il monitoraggio delle condizioni nelle Residenze e Comunità;

f) la raccolta della legislazione nazionale e regionale per la necessaria azione di stimolo al loro miglioramento, scaturente - tra l'altro - dagli studi comparativi delle differenze più qualificanti;

g) il monitoraggio della trasparenza e qualità nella gestione della rete dei servizi;

h) gli interventi, presso gli organi competenti, per l'istituzione di commissioni/tavoli regionali di vigilanza sul funzionamento delle strutture pubbliche e private, con la partecipazione di U.R.A.Sa.M., per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi di salute mentale;

i) la deistituzionalizzazione, intesa come superamento nelle strutture pubbliche e private di pratiche psichiatriche quale mero "trattamento della malattia" o intrattenimento, a favore dello sviluppo di servizi di salute mentale comunitaria e di pratiche fondate sui bisogni e i desideri espressi dalle persone ai fini della migliore possibile emancipazione, inclusione sociale e sviluppo delle potenzialità e dei talenti;

l) la promozione della partecipazione delle associazioni aderenti, quale organo consultivo obbligatorio negli Organismi di coordinamento per la salute mentale previsti dal Piano Regionale, ai programmi delle Agenzie per la Tutela della Salute/Aziende Socio Sanitarie Territoriali per i servizi sociosanitari e dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze di riferimento, in relazione alla salute mentale;

m) la promozione della partecipazione delle associazioni aderenti a quanto previsto dalla Legge 328/2000, con una presenza attiva ai Tavoli di confronto previsti dai piani di zona nei rispettivi ambiti territoriali;

n) conoscenza e collaborazione con realtà associative dedicate alla salute mentale in ambito europeo ed extraeuropeo;

o) conoscenza delle buone pratiche sulla salute mentale nell'ambito UE;

p) curare l'edizione di pubblicazioni periodiche e non, sul tema della salute mentale;

q) collaborare con enti pubblici e privati, con istituzioni scolastiche e culturali al fine del conseguimento delle finalità statutarie;

r) promuovere iniziative per la raccolta fondi ed effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini statutari sopra indicati;

Art. 3 - Soci

U.R.A.S.a.M. si propone l'aggregazione delle Associazioni aderenti e di tutte le persone alle quali sta a cuore la salute mentale.

L'adesione all'U.R.A.S.a.M. è aperta alle Associazioni democratiche, apolitiche, aconfessionali e senza fini di lucro, che abbiano nel loro Statuto le finalità di cui all'art. 2 e che siano disposte ad operare per il raggiungimento degli obiettivi dell'U.R.A.S.a.M. in modo volontario, gratuito e solidale.

Ai sensi del D.Lgs 117/2017, Art. 32 co. 2, ad U.R.A.S.a.M. possono aderire altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nella quota inferiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

U.R.A.S.a.M. si propone di creare un collegamento costante fra le Associazioni aderenti, informandole periodicamente sulle proprie attività, raccogliendo e divulgando notizie sugli eventi che riguardano la salute mentale negli ambiti territoriali di attività delle singole Associazioni, per meglio definire gli obiettivi e gli interventi comuni a livello comunale, provinciale e regionale.

U.R.A.S.a.M. inoltre raccoglie, analizza e diffonde la legislazione nazionale e regionale, dando notizia alle Associazioni iscritte degli sviluppi della stessa.

Le Associazioni iscritte, riconoscendosi nelle finalità dell'U.R.A.S.a.M., non possono avere nel loro statuto articoli in contrasto con lo statuto della stessa U.R.A.S.a.M.

Le Associazioni iscritte delegano l'U.R.A.S.a.M. a rappresentarli in maniera unitaria nei confronti delle Istituzioni regionali e nazionali.

E' compito delle Associazioni stesse fornire informazioni all'U.R.A.S.a.M per diffondere gli eventi e le iniziative più salienti sul proprio territorio, che riguardino la salute mentale.

Le prestazioni fornite dai Soci sono sempre di carattere gratuito.

Ai sensi del D.Lgs 117/2017, Art. 17 tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse di U.R.A.S.a.M. e documentate, approvate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente e nei limiti di bilancio.

L'ammissione a Socio delle Associazioni è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, con allegato copia del proprio Statuto e breve presentazione dell'attività svolta.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali non accettazioni delle domande devono essere motivate ai sensi del D.Lgs 117/2017, Art. 23 co. 1,2,3.

Dopo il pronunciamento di ammissione del Consiglio Direttivo i neo associati ai sensi del D.Lgs 117/2017, Art. 24 co. 1, hanno diritto di voto a partire dal pronunciamento di ammissione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci o in documenti similari elettronici, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di Socio si perde per recesso e per esclusione.

Il recesso da parte dei Soci è auspicabile sia comunicato in forma scritta all'U.R.A.S.a.M. almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa ;

- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che gli sono mossi, consentendone facoltà di replica entro 30 giorni dalla contestazione.

I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi di U.R.A.Sa.M.;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di U.R.A.Sa.M. e degli altri Soci;
- c) a versare la quota associativa entro il primo bimestre di ogni anno.

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'U.R.A.Sa.M.;
- b) a partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee a condizione che abbiano versato la quota annuale ;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né d'altri cespiti di proprietà dell'U.R.A.Sa.M.

Art. 4 - Organi Sociali;

Sono organi dell'U.R.A.Sa.M.:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Art. 4.1 - L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è organismo sovrano e d'indirizzo dell'U.R.A.Sa.M., è composta da tutte le Associazioni aderenti e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni Socio è rappresentato nell'Assemblea dal legale rappresentante od un suo delegato designato con proprio atto deliberativo e dispone ciascuno di un voto.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della riunione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e devono contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario.

Ai sensi del D.Lgs 117/2017, Art. 24 co. 3, sono ammesse le deleghe, con un numero massimo di due per ognuno dei partecipanti all'Assemblea dei Soci.

Delle sedute assembleari è redatto verbale, che deve essere conservato agli atti.

Art. 4.1.1. – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Art. 25 co. 1, indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo con un programma generale d'indirizzo;
- b) approva la relazione del Presidente sulle attività dell'U.R.A.S.a.M. dell'anno precedente e sugli obiettivi generali per il futuro;
- c) ai sensi del D.Lgs 117/2017, Art. 26 co. 1-2 elegge i membri Consiglio Direttivo, o organo di amministrazione;
- d) ratifica l'ingresso di un Socio, deliberato dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera l'esclusione di un Socio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera su tutto quanto è di sua esclusiva pertinenza secondo le leggi vigenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Se la convocazione non è richiesta dal Presidente, quest'ultimo deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

4.1.2. – L'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sono ammesse le deleghe, con un numero di due per ognuno dei partecipanti all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 2/3 dei Soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei soci per deliberare sulle modifiche dello statuto, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'U.R.A.S.a.M. e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci.

Delle sedute assembleari è redatto verbale, che deve essere conservato agli atti.

Art. 4.2 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di Componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi a scrutinio segreto: il numero è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5 ed un massimo di 19, soddisfacendo prioritariamente la possibilità di rappresentanza di tutte le configurazioni territoriali individuate della Regione Lombardia.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Ove decada più della metà dei membri del Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) assumere ogni decisione inerente l'attuazione delle scelte assembleari ed il raggiungimento degli scopi fissati dallo statuto;
- b) eleggere il Presidente;
- c) eleggere uno o due Vice Presidenti
- d) eleggere il Tesoriere ed eventualmente il segretario;
- e) nominare propri delegati presso Associazioni, Enti ed Organismi pubblici e privati, regionali e nazionali ed eventualmente europei ed internazionali.
- f) nomina di Gruppi di lavoro di supporto a iniziative o di approfondimento di temi specifici;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati in modo esclusivo all'Assemblea dei soci, e la determinazione della quota associativa annuale;
- i) di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza;
- j) definire il programma operativo annuale e delle principali iniziative da promuovere.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto del Presidente da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni bimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato altresì quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta: in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume generalmente le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso

in cui l'esito di una votazione del Consiglio su una mozione sia pari, il Presidente ha diritto a due voti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, dovranno essere approvati nella successiva riunione e conservati agli atti.

Art. 4.3 - Il Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea straordinaria e ordinaria nonché il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti nei confronti di terzi. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo allo stesso la ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 4.4 - Ordinamento e amministrazione - Gratuità delle cariche sociali

Ai sensi del D.Lgs: 117/2017, Art. 34 co. 1-2 le cariche sociali, comprese quelle amministrative, sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, autorizzate dal Presidente nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'U.R.A.Sa.M. può avvalersi dell'opera di volontari.

Art. 4.5 Potere di rappresentanza

Ai sensi del D.Lgs: 117/2017, Art. 26 co. 7, il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale.

Art. 5 - Risorse economiche e Bilancio.

L'U.R.A.Sa.M. trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali;
- b) donazioni da aderenti e privati;
- c) contributi dello Stato, da enti ed istituzioni pubbliche ed organismi internazionali;
- d) lasciti testamentari;
- e) entrate patrimoniali;

f) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
g) avanzo di gestione.

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs: 117/2017.

E' fatto divieto, ai sensi del D.Lgs: 117/2017, Art. 8 co. 2 distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

L'intero patrimonio ai sensi del D.Lgs: 117/2017, Art. 8 co. 1, è utilizzato interamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Presidente redige il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo, che sottopone dapprima all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei soci, entro il mese di aprile.

Copia del Bilancio Consuntivo verrà messo a disposizione degli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017, art.13 co.1-2.

Per le attività di interesse generale prestate di cui all'art. 1 del presente statuto, l'Associazione può ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi del D. Lgs: 117/2017, Art. 15 co.3.

La quota associativa annuale ed altri contributi economici eventualmente versati dai soci durante l'esistenza dell'associazione sono intrasferibili, irripetibili, non rivalutabili.

Art. 6 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale Unico Nazionale del Terzi Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, Art. 9.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e volontariato.

Il presente statuto sopra descritto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 28 marzo 2023 riunita in remoto su piattaforma Zoom.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82, comma 3.

Il Presidente

Chiara Vassallo

Milano, 29 marzo 2023



Il Segretario eletto

Michela Darò

